

24/10/2023

parAdigmi



E' ON-LINE LA NUOVA
VERSIONE DEL SITO:

www.paradigmi.net



Metti "mi piace" sulla
nostrapagina Facebook per
avere queste informazioni in
tempo reale:

[https://www.facebook.com/
pages/Paradigmi-
Srl/148118011892557?ref=
hl](https://www.facebook.com/pages/Paradigmi-Srl/148118011892557?ref=hl)

Prossima-mente

- ◆ Corsi per addetti primo soccorso o aggiornamento a Carpi, Modena e Vignola;
- ◆ Corsi di formazione obbligatoria e aggiornamenti sulla sicurezza generali e specifici rivolti ai lavoratori a Vignola e Carpi;
- ◆ Corsi e Aggiornamenti per RSPP a Carpi;
- ◆ Corso di abilitazione per l'uso del carrello elevatore e aggiornamenti a Vignola;
- ◆ Corso e Aggiornamento Antincendio e PLE a Vignola.

RENTRI - una prima guida informativa

Il Decreto 59 del 4 aprile 2023, (*disposizioni relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti*) si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel

Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Questo nuovo sistema nasce dalle ceneri del SISTRI, che fu applicato solo per un breve periodo viste le difficoltà tecniche e i costi che le aziende avevano sostenuto per attuarlo.

Il cosiddetto RENTRI appare invece un sistema di gestione molto più semplice, ma comporterà sempre uno sforzo di adattamento per le imprese.

Abbiamo pertanto ritenuto opportuno creare una guida sintetica da mettere da parte per quando sarà obbligatorio.

Infatti il decreto è entrato in vigore il 15 Giugno 2023, ma ha una tempistica di attuazione molto graduale.

Il RENTRI vuole abolire il sistema cartaceo relativo alla gestione dei rifiuti speciali, per rendere la compilazione del Formulario, del Registro Carico e Scarico e del MUD un procedimento telematico.

Il sistema garantirà la trasmissione continua ed in tempo reale agli organi di vigilanza di tutti i dati inerenti la gestione dei rifiuti da parte degli iscritti alla piattaforma.

Chi attualmente è soggetto alla gestione dei rifiuti con FIR, Registri e MUD, avrà una fase transitoria che varia dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, per accreditarsi alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati.

Tali soggetti sono di seguito indicati:

1. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. I produttori di rifiuti pericolosi;
3. Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
4. I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.

Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

1. I modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
2. Le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
3. Il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai Formulari e al Registro di Carico e Scarico;
4. Le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento;
5. Le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione relativo alle spedizioni di rifiuti;
6. Le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;
7. Le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Il **22 settembre 2023** è stato pubblicato il primo Decreto relativo al RENTRI n.97/23 con il quale vengono spiegate in modo da essere di più facile lettura tutte le tempistiche relative al RENTRI che sono state riportate nella tabella seguente.

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI	
<i>L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

Le aziende del primo punto sono così individuate:

- Lettera a): aziende con oltre 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi, gestori, trasportatori di rifiuti pericolosi, intermediari;
- Lettera b): aziende con dipendenti da 11 a 50 che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- Lettera c): aziende con meno di 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.

Il numero dei dipendenti è quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente l'iscrizione. Al momento dell'iscrizione al RENTRI andrà versato il contributo annuale pari a 100 euro il primo anno e 60 euro dal secondo anno in poi per le aziende di cui sopra alla lettera a) e 50 euro il primo anno e 30 euro dal secondo anno in poi per le aziende di cui sopra alla lettera b) che avrà scadenza negli anni successivi al 30 di Aprile, e il diritto di segreteria pari a 10 euro (Allegato 3).

Cosa cambia per la gestione dei Registri di Carico e Scarico ?

Gli allegati I e II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione.

Fino alla data di iscrizione le imprese potranno usare un nuovo formato di Registro, reso disponibile mediante il portale del RENTRI, www.rentri.it, che dovrà essere stampato e poi vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti.

La vidimazione del RCS sarà possibile effettuarla tramite il servizio ViViFir, già attivo per la stampa dei Formulari sul sito: <https://vivifir.ecocamere.it/>

In realtà al momento il portale è ancora in una fase sperimentale, dove volendo si può già creare un Registro "di prova". Non essendo disponibili i documenti cartacei da utilizzare sono ancora utilizzabili il registro Carico e scarico e i formulari regolati dal D. Lgs. 152/2006.

Il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti presenta alcuni contenuti nuovi, è integrato infatti anche con le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

Il Formulario, può essere tenuto in formato cartaceo per le aziende non iscritte al RENTRI o fino alla data di iscrizione, per le aziende che dovranno aderire o che decideranno volontariamente di aderire al RENTRI, usando il modello disponibile sul portale RENTRI, mediante stampa di un formato esemplare, identificato mediante un codice univoco ottenibile attraverso il sistema ViViFir, disponibile sul portale RENTRI, dove quindi in ogni caso sarà necessario registrarsi.

Sarà data la possibilità di continuare ad usare i propri sistemi gestionali per la gestione dei rifiuti che saranno collegati in modalità telematica al RENTRI per permettere l'attribuzione di un codice univoco ai vari documenti elaborati.

Il Formulario sarà prodotto in duplice copia (non più 4), generato attraverso il portale RENTRI, una copia rimarrà presso il produttore, l'altra accompagnerà il rifiuto lungo il trasporto e sarà consegnata al destinatario, che ne lascerà una copia al trasportatore, che a sua volta ne produrrà una copia datata e firmata dal destinatario che invierà al produttore o eventuali intermediari.

La trasmissione delle copie può avvenire sia a mano, che tramite pec che tramite il RENTRI.

Tale compilazione in modalità digitale e' effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
- 2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente.

Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del D. Leg. n. 152 del 2006 e' emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, il formulario può essere emesso anche da chi effettua il trasporto.

La trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati avrà cadenza mensile, quindi le annotazioni effettuate in un mese andranno trasmesse entro la fine del mese successivo, in un primo momento si trasmetteranno i dati del solo Registro dal 25/12/2015 anche i dati del Formulario.

Dal 25/12/2024 i trasportatori (escluso i trasportatori che trasportano i propri rifiuti iscritti all'Albo Gestori Ambientali nella Cat. 2-bis) dovranno garantire la presenza sui propri mezzi di un sistema di geolocalizzazione.

Le modalità di compilazione sia del registro di carico e scarico che del formulario saranno chiarite in un decreto che dovrebbe uscire a dicembre 2023.



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net



**Paradigmi SRL
rimane a
disposizione di
tutti i clienti
che hanno
l'obbligo
dell'iscrizione al
RENTRI, per
tutte le attività
che il nuovo
sistema di
tracciabilità dei
rifiuti comporta**

DECRETO 10 Luglio 2023, n. 119

Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata dei rifiuti

In Gazzetta Ufficiale n.204 in data 01-09-2023 è stato pubblicato il D.M. 119/2023, "Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter, del DLgs 152/2006".

Il Decreto, composto da 10 articoli e da 2 allegati, ha come obiettivo quello di definire le modalità operative e i requisiti minimi di qualifica degli operatori di tutti quei soggetti impegnati nel riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, oltre alle dotazioni tecniche e strumentali necessarie per tale attività.

Il provvedimento definisce inoltre:

1. l'ambito di applicazione e le esclusioni;
2. le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche in base alle quali i prodotti o i componenti di rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
4. le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Si fa presente che le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego con la garanzia dell'ottenimento di prodotti/componenti di prodotti conformi al modello originario. Quanto ottenuto deve essere identificato tramite etichettatura riportante l'indicazione "prodotto preparato per il riutilizzo».

All'interno dell'Allegato 2 viene riportato il modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo.

In particolare:

1. l'esercizio delle operazioni è avviato decorsi i 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l'autorità competente per il territorio ove sorge l'impianto verifica e controlla requisiti previsti dal Regolamento;
2. per quanto riguarda la preparazione al riutilizzo dei RAEE, l'avvio dell'esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell'autorità territorialmente competente, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione.

Particolare importanza ricopre l'Art. 10 del Regolamento; riporta infatti le disposizioni transitorie secondo cui gli stabilimenti già in possesso di autorizzazione alla data di entrata in vigore, continuano a operare sulla base delle autorizzazioni già in essere.

Il D.M. 119/2023 entra in vigore alla data del 16 Settembre 2023.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.